

---

## Approvato il decreto legge su fisco, sicurezza lavoro e Covid

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che contiene “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Anche i i titolari dei dicasteri hanno dovuto mostrare il *green pass* per accedere a Palazzo Chigi. Ma non è questo il motivo per cui la riunione del governo è iniziata con due ore di ritardo. C'è stato infatti un confronto piuttosto complicato con le Regioni sulla parte del “decreto fiscale” – questo il termine con cui il provvedimento è stato denominato nelle cronache – che riguarda gli interventi contro gli incidenti sul lavoro e in particolare l'estensione delle competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl). Un più efficace coordinamento, secondo la visione dell'esecutivo, è il presupposto per rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di tali incidenti. A questo fine viene rafforzata la banca dati dell'Inail – il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione della banca dati dedicata alle sanzioni applicate nel corso della loro attività, mentre l'Inail deve rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati. Sono inoltre stabiliti incrementi di organico sia per l'Inl che per il personale dell'Arma dei carabinieri dedicato al settore, nonché un robusto investimento sul piano tecnologico. L'attesa “stretta” sui controlli, resa urgente dallo stillicidio di morti sul lavoro di cui quasi quotidianamente si ha notizia da quando l'attività economica è ripresa a pieno regime, è accompagnata anche da un inasprimento delle sanzioni. Nel caso in cui vengano rilevate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro – spiega la nota di Palazzo Chigi – è prevista la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. In particolare scende dal 20% al 10% la soglia di lavoratori “in nero” il cui accertamento fa scattare la sospensione. Per poter riprendere l'attività produttiva sarà necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L'importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. Tra le misure di natura finanziaria, il decreto dispone il trasferimento di 6 miliardi già stanziati dalla legge di bilancio 2021 nell'apposito Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Ancora in materia di famiglia, vengono rifinanziati i congedi parentali per i genitori di minori di 14 anni in Dad. Rifinanziati anche il “superbonus” per l'acquisto di auto elettriche, la Cassa integrazione per motivi legati alla pandemia e il Reddito di cittadinanza (200 milioni fino alla conclusione dell'anno in corso). Su questo secondo punto c'è stata polemica all'interno del Consiglio dei ministri per la contrarietà dei rappresentanti di Lega, Fi e Iv. Se ne riparerà in sede di manovra economica, vale a dire prestissimo perché all'inizio della prossima settimana dovranno essere messi a punto il Documento di programmazione economica e il disegno di legge di bilancio per il 2022. In ambito fiscale propriamente detto, il decreto interviene per ammorbidire e agevolare la ripresa delle attività di riscossione. Va in questo senso il differimento delle rate per le procedure comunemente note come “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate che andavano pagate nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021. Viene inoltre prolungato da 60 a 150 giorni dalla notifica il termine per l'adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito. Per i piani di rateizzazione già esistenti prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione a causa del Covid, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa a suo tempo.